

Consulta nuovamente chiamata in causa. Su iniziativa della Confasal

Prelievo tfr, ancora ricorsi

La ritenuta del 2,5% non è stata restituita

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici di nuovo a sospetto di illegittimità costituzionale.

Il tribunale di Reggio Emilia, in veste di giudice del lavoro, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale riguardante la disciplina del trattamento di fine servizio (che per il lavoro pubblico corrisponde al tfr del privato), già di recente oggetto di una pronuncia della Consulta e di un intervento normativo.

Come si ricorderà, la Corte costituzionale con sentenza 223/2012 ha considerato incostituzionale l'articolo 12, comma 10, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, per aver lesi i principi di eguaglianza posti dalla Costituzione. Detta norma modificò il sistema di determinazione del trattamento di fine servizio che precedentemente era computato applicando un accantonamen-

to del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, assoggettato a una ritenuta a carico del dipendente del 2,50%, sempre sul lordo retributivo; estendendo ai dipendenti pubblici la disciplina del tfr privato, la manovra estiva 2010 fissò un accantonamento del 6,91 sull'intero trattamento lordo, ma mantenendo l'accantonamento del 2,50% sull'80% del lordo. In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, su iniziativa del governo, il parlamento con l'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 228/2012, ha abolito la riforma del 2010, ripristinando lo stato precedente.

Tuttavia, alcuni dipendenti dei ministeri della giustizia e dell'economia, su iniziativa della Confasal-Unsa, hanno proposto ricorso al giudice del lavoro di Reggio Emilia, eccependo che l'intervento normativo posto in essere con la legge di stabilità era a sua



La Corte costituzionale

volta lesivo della Costituzione. Il tribunale considera «non manifestamente infondata» e «rilevante» la questione di legittimità costituzionale proposta, in particolare sotto l'aspetto sostanziale. Infatti, non è stata espressamente disposta la restituzione della ritenuta del 2,50% sull'80% del trattamento economico lordo dei dipendenti, tanto è vero che molte amministrazioni non l'hanno versata ai dipendenti. Secondo il giudice del lavoro, inoltre, il ripristino della disciplina del trattamento

di fine servizio non sana la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, proprio per la presenza del prelievo a titolo previdenziale, inesistente nel sistema privatistico. Non solo: vi è una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, per i quali vale il trattamento

di fine servizio, e quelli assunti dopo, ai quali, invece, si applica il regime del trattamento di fine rapporto di stampo privatistico. Ancora, la legge di stabilità per il 2013 sarebbe viziata da illegittimità costituzionale perché dichiarando l'estinzione dei processi già instaurati dai dipendenti pubblici, li priva della possibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione dei prelievi previdenziali, così pregiudicando il diritto all'azione per ottenere tutela giurisdizionale.

L'ANALISI

Personale, Monti double face

Stipendi congelati, ma sindacati di nuovo coinvolti nella gestione. È singolare che il governo, mentre opera per il congelamento della contrattazione collettiva del lavoro pubblico, nello stesso tempo allarghi le prerogative sindacali. La direttiva rivolta dalla Funzione pubblica all'Aran per stipulare un contratto quadro finalizzato a ridefinire le «relazioni sindacali» testimonia uno sguardo quanto meno strabico sulla gestione del lavoro pubblico.

I tempi dell'intervento di Palazzo Vidoni appaiono oggettivamente sbagliati.

La direttiva, rivolta a introdurre ed estendere la relazione dell'esame congiunto anche su materie tipicamente datoriali (persino sulle scelte finanziarie e contabili conseguenti alla spending review) viene emanata proprio negli stessi giorni nei quali il governo elabora il testo del dpr che congelerà i contratti collettivi e, dunque, gli incrementi contrattuali, fino al 31 dicembre 2014. Certo, era un impegno da rispettare, a seguito dell'accordo stipulato tra la Funzione pubblica e i sindacati nel maggio 2012, all'indomani dell'approvazione della riforma-Fornero, come primo passo verso la definizione degli effetti che tale riforma avrebbe determinato sul lavoro pubblico.

Ma, in realtà, la ridefinizione delle relazioni sindacali è attesa da tempo, dall'entrata in vigore della riforma-Brunetta, che aveva di molto ridotto l'autonomia contrattuale dei sindacati.

La direttiva di Filippo Patroni Griffi, che consente ai sindacati di mettere occhi e bocca su aspetti operativi oggettivamente non pertinenti, appare un pannicello caldo.

Un'offerta, per poter consentire ai sindacati di mostrare risultati ai propri iscritti, mentre il governo è costretto, dalla situazione finanziaria, a bloccare la contrattazione e, così, privare i sindacati stessi della loro principale funzione: concludere contratti, per ottenere incrementi retributivi e disciplinare il rapporto di lavoro.

Referto semestrale, dubbi sulla compilazione

Il primo appuntamento è fissato entro il 30 settembre 2013 per la Relazione relativa al primo semestre 2013 con cui dimostrare la regolarità della gestione amministrativa nonché l'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, da parte del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e dai presidenti delle province. Le linee guida della Corte dei conti sezione autonomie unitamente allo schema di relazione per il referto semestrale hanno visto la luce l'11 febbraio 2013 (si veda *ItaliaOggi* del 28/2/2013) in ritardo rispetto alla previsione legislativa di cui all'art. 3 del dl 174/2012, ma giustificato dalla necessità di abbracciare tutti i nuovi controlli interni degli enti locali in una visione di insieme. Nel primo semestre sarà necessario che gli enti relazionino più sugli aspetti sistemici legati all'organizzazione interna, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, mentre nel secondo semestre la relazione potrà essere meno ampia, rinviando, ad esempio per gli aspetti finanziari, alla relazione sul Rendiconto della gestione. Il modello allegato alle linee guida della Corte è sostanzialmente un questionario ma sarà possibile integrarlo con elementi discorsivi. Sostanzialmente viene richiesta la compilazione dello stesso (probabilmente in versione on-line) con l'eventuale aggiunta di elementi a illustrazione di aspetti più complessi e articolati. Mentre la prima parte dello schema di referto è destinata a verificare gli elementi essenziali della Programmazione a cui la Corte dà una notevole importanza ai fini di una visione aziendale di «Programmazione-gestione-controllo» essenziale per la stessa significatività del nuovo sistema dei controlli interni, e che deve necessariamente abbracciare anche la gestione degli enti partecipati, la seconda parte mira a verificare puntualmente l'applicazione effettiva dei nuovi controlli, richiedendo informazioni circa il regolamento, la contabilità analitica, il controllo di gestione. Dalle domande ivi contenute è possibile evincere come il referto del controllo di gestione ex art. 198-bis Tuel sopravviva e sia ulteriore rispetto al nuovo questionario. Se la Corte verifica la non adeguatezza dei controlli interni ovvero la loro assenza, comminerà una sanzione da 5 a 20 volte la retribuzione mensile lorda agli amministratori inadempienti.

Ciro D'Aries

Anci: avviare le trattative per i contratti decentrati

Urgente aprire le trattative per la contrattazione decentrata negli enti locali. L'Anci ha elaborato uno studio per supportare le amministrazioni nell'opera di adeguamento dei contratti collettivi di secondo livello, in applicazione del dlgs 150/2009. L'associazione esorta gli enti locali ad aprire immediatamente le trattative con i sindacati, per dotarsi dell'indispensabile strumento che legittima la corresponsione delle indennità e del salario accessorio. Solo le amministrazioni che nel quadriennio di tempo dato dall'articolo 65 del dlgs 150/2009 abbiano adeguato i contratti decentrati ai contenuti della riforma e, nel frattempo, abbiano stipulato contratti successivamente alla riforma stessa già adeguati, possono dirsi in regola. Per tutte le altre, occorre attivare un lavoro di ricognizione dei contenuti dei contratti pregressi, sapendo che la sanzione per il mancato adeguamento alla riforma è la loro nullità. Con ricadute ovviamente di responsabilità erariali e civili, nel caso di erogazione di elementi retributivi. Sul piano operativo, l'Anci ricorda il vincolo di forte subordinazione che subisce la contrattazione decentrata, rispetto sia alla legge, sia alla contrattazione nazionale. Con gli accordi di secondo livello è del tutto vietato tornare sulle regole e discipline già fissate dalle leggi e dal livello contrattuale superiore. È un vero e proprio divieto di negoziazione.

Lo studio dell'Anci, dunque, sottolinea che non possono essere contenuti nei contratti (tanto quelli da adeguare, quanto quelli nuovi) istituti non demandati alla contrattazione decentrata: tra essi l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e gli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro, assegnati in via esclusiva alla dirigenza. Laddove i contratti abbiano tali contenuti, vanno stralciati e semmai demandati, spiega l'Anci, alle specifiche relazioni sindacali di informazione e confronto, che lasciano tuttavia aperti gli spazi alla decisione definitiva in via esclusiva alle amministrazioni. Compito specifico della contrattazione decentrata è il collegamento diretto del salario accessorio con la produttività. Dunque, le amministrazioni debbono adeguare i contenuti alla riforma Brunetta, con particolare riferimento agli istituti previsti dal Titolo III (bonus annuale delle eccellenze, premio annuale per l'innovazione, progressioni economiche, progressioni di carriera, attribuzione di incarichi, formazione).